



COMUNE DI RUFFANO

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E
LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 04.02.2005

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 03.02.2016

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Tipologia di locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica

Art. 4 – Composizione e nomina Commissione

Art. 5 – Istanze

Art. 6 – Convocazione

Art. 7 – Atti della Commissione

Art. 8 – Locali ed impianti esclusi dalla competenza della CCVLPS

Art. 9 – Locali con capienza inferiore a 100 persone

Art. 10 – Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Art. 11 – Allestimenti temporanei ricorrenti (fino a 200 persone)

Art. 12 – Spettacoli e manifestazioni temporanee presso strutture non adibite a pubblico spettacolo

Art. 13 – Gruppi di attrazioni

Art. 14 – Verifica rispetto delle prescrizioni imposte – Funzioni di controllo e vigilanza

Art. 15 – Spese di funzionamento della Commissione

Art. 16 – Manifestazioni abusive

Art. 17 – Sospensione e revoca

Art. 18 – Sanzioni amministrative e accessorie

Art. 19 – Disposizioni finali e norme di rinvio

Art. 17 – Entrata in vigore

ALLEGATI 1 - 2

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n.635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931 n. 773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, e definisce indirizzi endo-procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché le fasi di verifica sulle singole attività dello spettacolo viaggiante finalizzate alla loro registrazione, come disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Maggio 2007 – norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

Art. 2 - Definizioni

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento:
 - a) per **luogo pubblico** si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
 - b) per **luogo aperto al pubblico** si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
 - c) per **luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
 - d) per **spettacoli** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
 - e) per **intrattenimenti e/o trattenimenti** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
 - f) per **manifestazioni temporanee** si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
 - g) per **allestimenti temporanei** si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
 - h) per **locali** si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi, anche all'aperto se delimitati, destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
 - i) per **spettacoli viaggianti** si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
 - j) per **parchi di divertimento** si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni; sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
 - k) per **parchi di divertimento permanenti** si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.
 - l) per **manifestazioni ed eventi temporanei** si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano sul territorio comunale, anche in luoghi non ordinariamente adibiti alle anzidette attività.
2. Ai fini del presente regolamento quanto espresso dal precedente comma è integrato dai disposti del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007 che, in ordine allo spettacolo viaggiante, all'articolo 2 dispone che valgono le seguenti definizioni:
 - a) **attività di spettacolo viaggiante**: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento; tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - b) **attrazione**: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
 - c) **parco di divertimento**: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una

- organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
- d) **gestore**: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS); nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
 - e) **conduttore**: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;
 - f) **manuale di uso e manutenzione**: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - g) **libretto dell'attività**: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

Art. 3 - Tipologia di locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica

1. Viste le specificazioni di cui all'art. 17 della circolare della Direzione generale e dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 ed il D.M. 19 agosto 1996, la verifica da parte della CCVLPS si esplica, principalmente su:
 - a) **teatri** con capienza compresa tra le 201 (duecentouno) e le 1.300 (milletrecento) persone, qualora ricorrano le eccezioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311;
 - b) **teatri tenda** (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli e/o trattenimenti);
 - c) **cinematografi**;
 - d) **cinema teatri**, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scenografia per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere;
 - e) **locali di trattenimento**, cioè locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli e/o trattenimenti;
 - f) **sale da ballo**, discoteche, disco bar, night club;
 - g) **luoghi destinati ad ospitare le attrazioni dello spettacolo viaggiante**, comprese anche queste ultime in tutti i casi previsti dal D.M. 18.5.2007;
 - h) **parchi di divertimento**;
 - i) **circhi**;
 - j) **luoghi all'aperto**, cioè spazi all'aperto dove l'accesso venga subordinato a determinate condizioni oppure delimitati ed attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico, in cui siano allestiti spettacoli e/o trattenimenti comprese le competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche, anche motoristiche o con mezzi atti al volo;
 - k) **locali multiuso**, cioè adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività;
 - l) **sale polivalenti** intese come locali adibiti ad attività di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
 - m) **impianti sportivi**, con capienza compresa tra 201 (duecentouno) e 5.000 (cinquemila) persone, in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
 - n) **piscine natatorie di uso pubblico**.
2. Non è richiesto alcun intervento della CCVLPS quando manifestazioni temporanee si svolgano in luoghi pubblici all'aperto, ove l'accesso sia consentito gratuitamente ed indiscriminatamente ad ogni persona, in spazi non delimitati e mancanti di una qualsiasi minima struttura destinata a contenere e/o ad accogliere il pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili, anche con l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,80 (metri zero virgola ottanta), nonché di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; possono definirsi tali, spettacoli e/o trattenimenti pubblici aventi carattere occasionale quali animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacoli di burattini e quant'altro di simile.
3. E' fatto salvo l'obbligo da parte dei competenti organi comunali di farsi produrre dagli organizzatori, la documentazione a firma di tecnici abilitati atta a provare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di pubblica incolumità,

compresi quelli igienico-sanitari, come:

- l'idoneità statica ed il corretto montaggio delle strutture allestite;
- la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;
- la dichiarazione concernente l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
- la dichiarazione di conformità dei luoghi, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ai requisiti igienico-sanitari.

4. Sono, altresì, **esclusi** dal campo di applicazione del presente regolamento, in quanto non soggetti a parere e/o verifica da parte della Commissione:
- a) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - b) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
 - c) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore e all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 (cento) persone;
 - d) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
 - e) i piccoli trattenimenti svolti all'interno di esercizi pubblici, dove la clientela accede solo per la consumazione (cfr. Circolare Prefettura n. 61 del 16.05.1996).

Art. 4 – Composizione e nomina Commissione

1. La CCVLPS è nominata con decreto del Sindaco e rimane in carica per la durata di 3 (tre) anni dalla data della nomina e, comunque, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
2. La CCVLPS è svincolata dalla durata del mandato dell'Amministrazione Comunale e quindi, in relazione alle responsabilità attribuite dalle vigenti norme, continua comunque ad operare fino al giorno di nomina di quella nuova.
3. I componenti della CCVLPS che assumono l'incarico a seguito di decreto di nomina del Sindaco, ne entrano a far parte dalla data di notifica dello stesso senza ulteriori formalità amministrative.
4. I componenti della CCVLPS possono essere destituiti e/o sostituiti in qualsiasi momento con motivato atto del Sindaco.
5. La Commissione è così composta:
 - a) Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - b) Dirigente del Settore Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) Dirigente medico dell'Organo sanitario Pubblico di base competente per territorio o altro medico dallo stesso delegato;
 - d) Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune o suo delegato;
 - e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) Esperto tecnico in materie elettrotecniche;
 - g) Esperto/i tecnico/i di cui al successivo comma 9;
 - h) Rappresentante del CONI (nel solo caso si tratti di impianti sportivi).

Le funzioni di segretario della Commissione – senza possibilità di esprimere parere – sono svolte da un dipendente nominato dal Dirigente di Settore competente al rilascio dell'autorizzazione o licenza.

6. Ai sensi dell'art. 141-bis, comma 6, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, per ciascun componente della CCVLPS possono essere previsti uno o più supplenti; allo scopo, ogni componente effettivo ha facoltà di nominare un proprio supplente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento; il supplente dovrà, in ogni caso, essere competente per la stessa materia del titolare ufficiale; il componente supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il componente effettivo non possa intervenire.
7. La CCVLPS, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo e/o trattenimento oggetto di verifica, potrà essere integrata e coadiuvata, ove se ne ravvisi la necessità, da uno o più esperti in acustica oppure in altra disciplina tecnica.
8. Ai fini dell'assegnazione dell'incarico agli esperti tecnici di cui al precedente punto 7), ci si potrà avvalere delle designazioni operate dagli Ordini o Albi professionali di riferimento.

9. Su loro specifica richiesta e successiva designazione da parte delle rispettive associazioni ed organizzazioni territorialmente competenti, possono far parte della CCVLPS anche un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, scelti tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale, i cui pareri tuttavia saranno solo consultivi quindi non vincolanti.
10. Il rappresentante del CONI, il cui parere tuttavia sarà solo consultivo quindi non vincolante, sarà chiamato a far parte della CCVLPS nel caso in cui siano disposte verifiche da effettuarsi su impianti sportivi.
11. Per gli esperti tecnici e per il rappresentante del CONI, nonché per gli eventuali rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali di comparto di cui al precedente punto 9), è necessario che i medesimi diano prova di aver accettato la designazione all'incarico in questione, preventivamente all'emissione del decreto di nomina del Sindaco.
12. I componenti nominati che, senza giustificato motivo, non partecipino a 3 (tre) sedute consecutive, decadono automaticamente dall'incarico.
13. Gli esperti esterni non possono essere rinominati per 2 (due) volte consecutive.

Art. 5 – Istanze

1. Le domande inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale, soggetti al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all'art. 80 del T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931, devono essere formulate con istanza in bollo diretta al Comune di Ruffano e devono essere presentate, a pena di irricevibilità, all'Ufficio Protocollo del Comune:
 - almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità o verifica agibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - almeno 30 (trenta) giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazione a carattere temporaneo (per parere fattibilità e conseguente verifica agibilità).
2. Ogni istanza, perché risulti completa e procedibile, deve contenere:
 - a) generalità complete e codice fiscale del richiedente, qualifica rivestita dello stesso, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero partita I.V.A. o codice fiscale, recapito telefonico;
 - b) indicazione precisa del luogo e/o del locale ove intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;
 - c) programma dettagliato della manifestazione;
 - d) giorno ed ora in cui l'allestimento della/e struttura/e o del locale sarà pronto per essere sottoposto a verifica da parte dei componenti della Commissione;
 - e) ricevuta del versamento della somma stabilita per l'intervento della Commissione.
3. Contestualmente alla presentazione o alla trasmissione della domanda devono essere prodotti tutti i documenti previsti negli Allegati al presente regolamento, e fornite le notizie necessarie, al fine di consentire alla Commissione la valutazione della stessa.
4. Tutti i documenti di cui al punto precedente devono essere in originale o in copia autenticata secondo le vigenti disposizioni di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto nell'apposito e specifico albo di competenza.
5. In relazione alla particolarità dei luoghi e/o delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere ai fini istruttori ulteriore documentazione integrativa.
6. L'Ufficio preposto provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmetterà Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla A.S.L. e ad eventuali componenti aggregati; per gli altri componenti, la documentazione sarà visionabile presso il Comune.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, qualora l'istanza risulti carente delle necessarie indicazioni e/o della documentazione prescritta, il Responsabile del Settore interessato provvederà a richiedere la regolarizzazione dell'istanza, interrompendo così il termine per la conclusione del procedimento, termine che inizierà a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto; in caso di inerzia da parte del richiedente, il Responsabile

del Settore interessato procederà con l'archiviazione dell'istanza.

Art. 6 - Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto a cura del segretario, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo; in caso di urgenza il termine di avviso può essere ridotto a 24 ore e può essere fatto anche per telefono, fax, e-mail o altra forma di comunicazione ritenuta idonea.
2. Il presidente può informare della convocazione della Commissione i diretti interessati.

Art. 7 – Atti della Commissione

1. Il parere tecnico della Commissione, come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante, deve essere reso per iscritto e adottato con l'intervento ed il parere favorevole di tutti i componenti.
2. In caso di assenza di uno o più componenti effettivi, il Presidente ha facoltà di nominare, seduta stante, un sostituto per ogni componente assente.
3. Di ogni adunanza viene redatto apposito verbale in cui sono indicati i nomi dei componenti presenti e dove è contenuto, oltre alle deliberazioni adottate, un sunto delle questioni trattate e della discussione svolta; esso è redatto dal segretario della Commissione e notificato agli interessati a cura dello stesso.
4. I componenti della Commissione si astengono dal prendere parte ai relativi lavori quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge l'interesse proprio o del coniuge, dei parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Il Segretario ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.

Art. 8 – Locali ed impianti esclusi dalla competenza della CCVLPS

1. Sono di competenza della **Commissione Provinciale di Vigilanza (CPVLPS)**, e pertanto fuori dal campo di applicazione del presente Regolamento, i seguenti casi:
 - a) i locali cinematografici e teatrali, i circhi e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori;
 - b) altri locali o impianti (discoteche, auditori, sale convegno, impianti sportivi, ...) con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - c) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche, con capienza superiore a 200 (duecento) persone, che comportano agli spettatori o al pubblico partecipante ai giochi, sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

Art. 9 - Locali con capienza inferiore a 100 persone

1. Per i locali di trattenimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), ovvero per i locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, o per le aree ubicate in esercizi pubblici, attrezzate per accogliere anche occasionalmente spettacoli, manifestazioni, trattenimenti e riunioni, con capienza non superiore a 100 persone devono essere comunque rispettate le disposizioni previste dall'allegato al decreto ministeriale 19.08.1996, relative all'esodo del pubblico, alla staticità delle strutture ed all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, è accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Art. 10 – Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti, di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, della Commissione sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno del 19.08.1996 e successive modificazioni ed integrazioni; resta esclusa dalla relazione tecnica la rispondenza dei locali alle vigenti norme sanitarie.
2. Alla relazione tecnica dovranno, altresì, essere allegate tutte le certificazioni necessarie per dimostrare il

rispetto delle norme tecniche (impianti elettrici, corretto montaggio, sicurezza, ...), come meglio specificato negli Allegati al presente regolamento.

3. Per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) posti, ma superiore a 100 (cento) posti, che si ritiene possano iniziare l'attività in base alla sola relazione tecnica, ovvero senza dover presentare un preventivo progetto, ai sensi del D.P.R. 37/1998 è, comunque, richiesto il completamento dell'iter di controllo ai fini della prevenzione incendi, ovvero copia del progetto approvato dal Comando VV.FF. e copia della richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi o della dichiarazione di inizio attività.
4. Le istanze, complete di tutte le informazioni e dei documenti indicati negli Allegati del presente Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'evento.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, qualora l'istanza risulti carente delle necessarie indicazioni e/o della documentazione prescritta, il Responsabile del Settore interessato provvederà a richiedere la regolarizzazione dell'istanza, interrompendo così il termine per la conclusione del procedimento, termine che inizierà a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto; in caso di inerzia da parte del richiedente, il Responsabile del Settore procederà con l'archiviazione dell'istanza.

Art. 11 - Allestimenti temporanei ricorrenti (fino a 200 persone)

1. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, fermo restando la dichiarazione che niente è stato modificato o non sono avvenute sostanziali modificazioni rispetto alla situazione già dichiarata agibile come previsto dall'art. 4 del DPR 28.05.2001, n. 311.
2. per sostanziali modificazioni si intendono:
 - diversa disposizione degli allestimenti temporanei,
 - modifiche strutturali degli stessi o degli spazi interessati dagli eventi,
 - variazioni di destinazione d'uso.
3. Resta inteso che dovranno essere acquisite, da parte del Comune, le certificazioni di fine lavori (corretto montaggio palco, dichiarazione conformità impianto elettrico, ...) da richiamare nell'autorizzazione.

Art. 12 - Spettacoli e manifestazioni temporanee presso strutture non adibite a pubblico spettacolo

1. Nei casi in cui lo spettacolo o la manifestazione si svolga presso edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.), alla domanda di intervento della commissione, vanno allegati il nulla osta del proprietario della struttura o di chi ne abbia la gestione, nonché la documentazione tecnica attestante l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato.

Art. 13 – Gruppi di attrazioni

1. Per gruppi di attrazione che non costituiscono "parco", trattandosi di singole installazioni montate e gestite sotto la diretta responsabilità dei singoli gestori, al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio, il gestore dell'attrazione deve presentare:
 - a) una dichiarazione sul tipo di giostra, sull'inserimento della stessa nell'apposito elenco ministeriale con relativa classificazione di importanza, sulla presenza di un progetto iniziale (statico, elettrico ed elettromeccanico) da parte di professionista abilitato, sulla data del primo collaudo della stessa attrazione e delle verifiche periodiche con periodicità non superiore a 2 (due) anni, da parte di professionista abilitato;
 - b) la dichiarazione di corretto montaggio;
 - c) l'attestazione sul nominativo del conduttore e sulla avvenuta formazione dello stesso sull'uso dell'attrazione e sui comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza.

Nel caso in cui la manifestazione coincida con le attrazioni dello spettacolo viaggiante, la Commissione interviene solo in presenza di "parco di divertimento" di III categoria o superiore, ovvero in presenza di "complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni" (circ. Ministero del Turismo e Spettacolo del 27.09.1989 n. 4803/TB30).

Art. 14 – Verifica rispetto delle prescrizioni imposte – Funzioni di controllo e vigilanza

1. L'effettuazione di controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, nonché il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi esercenti, è affidata, salvo diverso avviso del Presidente della CCVLPS, ad una **Commissione Ristretta** così composta:
 - a) il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico del luogo;
 - b) un medico delegato dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della CCVLPS di norma entro 5 (cinque) giorni lavorativi e, nei casi di particolare gravità ed urgenza, entro le 24 (ventiquattro) ore dalla loro effettuazione.

Art. 15 – Spese di funzionamento della Commissione

1. Le spese di funzionamento della CCVLPS sono fissate dalla Giunta Comunale e sono a totale ed esclusivo carico del richiedente, come stabilito dall'art. 80, comma 2, del T.U.LL.P.S. e dall'art. 144, comma 1, del regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S., il quale provvederà al versamento di quanto dovuto, prima della convocazione della Commissione:
 - mediante bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Ruffano;
 - mediante versamento sul c/c postale intestato al Comune di Ruffano;
2. Sono esclusi dal pagamento delle spese di funzionamento della Commissione gli organizzatori di eventi realizzati totalmente in nome e/o per conto del Comune.
3. Nessun compenso è previsto, ai sensi dell'art. 144, comma 2, del regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S., per l'attività di vigilanza, da espletare *ex post* sull'osservanza delle prescrizioni imposte.
4. Il mancato versamento della somma dovuta comporta l'archiviazione della relativa domanda.
5. I compensi saranno erogati esclusivamente ai componenti presenti.

Art. 16 – Manifestazioni abusive

1. Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni, anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 17 – Sospensione e revoca

1. Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza o di igiene, il Responsabile del Settore può, mediante ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

Art. 18 – Sanzioni amministrative e accessorie

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa stabilita da leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 19 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e termini di legge.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE IN DUPLICE COPIA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE - LOCALI E/O IMPIANTI FINO A 200 PERSONE

- 1) **Elaborati grafici** redatti a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:
 - a) Planimetria in scala 1:1.000 o 1:500 dalla quale risulti:
 - l'ubicazione del fabbricato, nonché le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
 - la destinazione delle aree circostanti;
 - il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, saracinesche di manovra, serbatoi ecc.);
 - b) Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 del locale in progetto, con evidenziati:
 - la destinazione d'uso di ogni ambiente pertinente e non;
 - la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
 - gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
 - la disposizione ed il tipo degli arredi e degli allestimenti;
 - l'ubicazione dei servizi igienici.
- N.B.: In caso di modifiche a strutture esistenti, dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (giallo e rosso).*
- 2) **Relazione tecnico-descrittiva**, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:
 - il tipo di pubblico spettacolo e/o trattenimento e l'affollamento previsto;
 - l'ottemperanza alla normativa prescritta dalla regola tecnica allegata al D.M. 19.08.1996;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo, in conformità ai criteri previsti dal D.M. 26.06.1984;
 - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14.09.1961;
 - la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda; inoltre dovrà essere allegata documentazione fotografica dei locali oggetto di verifica e dell'area esterna circostante di pertinenza;
- 3) **Progetto degli impianti** ex D.M. 37/2008 ed ex Allegato 2 al D.M. (Ministero Interno) 04.05.1998 a firma di tecnici abilitati comprendente:
 - schema/i a blocchi;
 - schemi elettrici unifilari e/o multifilari laddove applicabili;
 - disegni planimetrici e/o piano d'installazione;
 - relazione tecnica sulla consistenza, sulla tipologia dell'installazione e sul dimensionamento dei componenti nel rispetto della regola dell'arte adottata;
- 4) **Dichiarazione di conformità** al D.M. 37/2008 e s.m.i., per l'impianto elettrico e per tutti gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza ricadenti nel campo di applicazione del suddetto D.M. 37/2008 e s.m.i.
- 5) **Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento** per gli impianti di protezione attiva antincendio non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008 e s.m.i.
- 6) **Compendio certificativo** inerente la reazione al fuoco dei materiali e degli arredi presenti, redatto secondo la disposizione di cui all'allegato 2 punto 2.1 del D.M. 04.05.1998.
- 7) **Collaudo statico** delle strutture portanti, ovvero copia conforme del certificato di collaudo statico rilasciata ai sensi dell'art. 7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, dal quale risulti inequivocabilmente l'idoneità della struttura ai carichi previsti e/o prevedibili per il tipo di attività da effettuarsi; per i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti, anche se è già stato emesso il certificato di collaudo, dovrà essere presentato un certificato specifico di "accertamento statico", rilasciato come sopra, attestante l'idoneità della struttura per i carichi previsti con il nuovo utilizzo.
- 8) **Verifica dei carichi sospesi**, (controsoffitti, lampadari, corpi illuminati, americane, impianti di amplificazione, elementi di arredo e scenografici, ecc.) dalla quale possa evincersi il corretto montaggio della struttura da apprendere, la corretta applicazione della stessa, nonché l'idoneità statica di tutti gli elementi che collabora alla sospensione del carico (struttura, soffitto, agganci, tiranti, ecc.).
- 9) **Relazione sull'impatto acustico** secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- 10) Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di **messa a terra** e delle protezioni contro le **scariche atmosferiche** ove necessario;
- 11) Copia della **D.I.A. sanitaria** in caso di produzione o di somministrazione di alimenti e bevande;
- 12) Copia della **D.I.A. veterinaria** in caso di spettacoli con animali.

N.B.: Per l'attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento in locali con capienza superiore a 100 (cento) persone dovrà essere presentato il progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco secondo le modalità di cui all'art. 1 del D.M. 04.05.1998.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE IN DUPLICE COPIA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO (S.C.I.A.)- LOCALI E/O IMPIANTI FINO A 200 PERSONE

- 1) **Planimetria** in scala 1:1.000 o 1:500 a firma di tecnico abilitato evidenziante:
 - l'area che verrà utilizzata per la manifestazione nonché le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
 - la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
 - l'ubicazione di palchi, "americane", stand, tensostrutture, bombole di gas, giostre, attrazioni;
 - la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi autorizzati;
 - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento incendi fissi e portatili;
 - l'ubicazione dei servizi igienici previsti.
 - 2) **Relazione tecnica descrittiva**, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
 - il tipo di manifestazione temporanea e le sue modalità di svolgimento;
 - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilita dal D.M. (Ministero Interno) 16.02.2007, ove previsto;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi, previste dalla normativa vigente.
 - 3) **Descrizione generale di ogni tipologia di struttura** installata a firma di tecnico abilitato indicante:
 - i materiali utilizzati e le loro modalità di utilizzo;
 - i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - le modalità di ancoraggio e/o di controvento.
 - 4) **Dichiarazione di idoneità** delle strutture ai carichi previsti;
 - 5) **Schema delle caratteristiche** dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate.
- N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione a firma di tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.*
- 6) **Progetto degli impianti** ex D.M. 37/2008 ed ex Allegato 2 al D.M. (Ministero Interno) 04.05.1998 a firma di tecnici abilitati comprendente:
 - schema/i a blocchi;
 - schemi elettrici unifilari e/o multifilari laddove applicabili;
 - disegni planimetrici e/o piano d'installazione;
 - 7) **Dichiarazione di conformità** al D.M. 37/2008 e s.m.i., per l'impianto elettrico e per tutti gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza ricadenti nel campo di applicazione del suddetto D.M. 37/2008 e s.m.i.
 - 8) **Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento** per gli impianti di protezione attiva antincendio non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008 e s.m.i.
 - 9) **Compendio certificativo** inerente la reazione al fuoco dei materiali e degli arredi presenti, redatto secondo la disposizione di cui all'allegato 2 punto 2.1 del D.M. 04.05.1998.
 - 10) **Collaudo statico** delle strutture portanti, ovvero copia conforme del certificato di collaudo statico rilasciata ai sensi dell'art. 7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, dal quale risulti inequivocabilmente l'idoneità della struttura ai carichi previsti e/o prevedibili per il tipo di attività da effettuarsi; per i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti, anche se è già stato emesso il certificato di collaudo, dovrà essere presentato un certificato specifico di "accertamento statico", rilasciato come sopra, attestante l'idoneità della struttura per i carichi previsti con il nuovo utilizzo.
 - 11) **Verifica dei carichi sospesi**, (controsoffitti, lampadari, corpi illuminati, americane, impianti di amplificazione, elementi di arredo e scenografici, ecc.) dalla quale possa evincersi il corretto montaggio della struttura da apprendere, la corretta applicazione della stessa, nonché l'idoneità statica di tutti gli elementi che collabora alla sospensione del carico (struttura, soffitto, agganci, tiranti, ecc.).
 - 12) **Relazione sull'impatto acustico** secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - 13) **Richiesta di deroga** alle autorità competenti o autocertificazione del rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997;
 - 14) **Dichiarazione di corretto montaggio** ex D.M. 19.08.1996 a firma di tecnico o altro soggetto abilitato dalla legge.
 - 15) Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di **messa a terra** e delle protezioni contro le **scariche atmosferiche** ove necessario;
 - 16) Copia della **D.I.A. sanitaria** in caso di produzione o di somministrazione di alimenti e bevande;
 - 17) Copia della **D.I.A. veterinaria** in caso di spettacoli con animali.
 - 18) In caso di attrazioni quali **circo equestre** o **spettacolo viaggiante**, copia dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività in corso di validità; qualora l'area anzidetta fosse privata, occorre la documentazione attestante la sua disponibilità rilasciata dalla proprietà.

